

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e in particolare l’articolo 4, che prevede un apposito Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l’art. 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali 1 settembre 2016 recante “Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni, ed, in particolare, il Capo IV concernente “Status degli amministratori locali”;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e successive modificazioni, ed, in particolare, l’art. 5;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 11 e ss. concernenti gli amministratori locali;

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, con il quale al Ministro per gli affari regionali, On. Avv. Enrico Costa, sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie nonché in materia di politiche della famiglia;

VISTA, in particolare, la delega conferita in materia di autonomie locali, rapporti con il sistema delle autonomie, attività normative connesse all’attuazione dell’ordinamento in tema di autonomie regionali e locali nonché attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di città metropolitane , di cui alle lettere a),t)e aa) dell’art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali 15 marzo 2017, registrato dall’Ufficio bilancio e regolarità amministrativo contabile il 20 marzo 2017, recante l’istituzione di una Commissione di studio sullo status degli amministratori locali , con il compito di svolgere un’analisi sistematica e organica della normativa vigente e delle problematiche più diffuse che attengono all’attività degli amministratori locali e di elaborare proposte di intervento;

RILEVATA, la necessità di ridefinire l’articolo 5, comma1, del citato decreto 15 marzo 2017, per la parte relativa al rimborso delle spese sostenute da parte dei componenti della citata Commissione;

DECRETA

Articolo 1

1. L’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari regionali 15 marzo 2017, citato in premesse, recante l’istituzione della Commissione di studio sullo status degli amministratori locali, è così sostituito:
“ 1. Ai componenti non spetta alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese sostenute a favore di coloro che non sono residenti in Roma. I relativi oneri gravano sul capitolo 442 del CdR 7 “Affari regionali e autonomie”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

On. le Avv. Enrico Costa